

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 346
a iniziativa del Consigliere Biancani
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2018, N. 1
“NUOVE NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE NELLA REGIONE MARCHE”

Signori Consiglieri,

l'intervento normativo in esame apporta diverse modifiche alla recente legge regionale 1/2018 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) per rispondere ad un duplice ordine di esigenze tra loro connesse.

Innanzitutto, la novella legislativa adegua la suddetta normativa regionale alle modifiche sostanziali introdotte all'interno della Parte II del d.p.r. 6 giugno 2001 (Testo Unico per l'edilizia) dal c.d. Decreto "Sblocca Cantieri" (Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55).

E' noto infatti come la citata normativa statale abbia snellito le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie in zone sismiche, sostituendo l'obbligo generalizzato di acquisire una preventiva autorizzazione scritta per la realizzazione di costruzioni in tali aree, introdotto dall'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 (entrato in vigore in data 30 giugno 2003) con un regime differente basato sulla rilevanza dell'intervento strutturale da realizzare.

Il nuovo articolo 94bis del d.p.r. 380/2001 (inserito dall'articolo 3 della citata legge 55/2019) infatti classifica gli interventi edilizi in tre tipologie:

- interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità (comma 1, lettera a);
- interventi di "minor rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità; (comma 1, lettera b);
- interventi "privi" di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità; (comma 1, lettera c).

Nel dettaglio rientrano negli interventi "rilevanti", a titolo esemplificativo, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) ed a media sismicità (zona 2), quest'ultima limitatamente a valori di accelerazione compresi tra 0,20 g e 0,25 g; le nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità; gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Costituiscono interventi di "minore rilevanza" gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione compresi tra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3) nonché le riparazioni e gli interventi locali sulle

costruzioni esistenti; sono classificati infine come "privi di rilevanza" gli interventi che, per le loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

La legge 55/2019 richiede attualmente una preventiva autorizzazione sismica del competente ufficio tecnico della Regione di cui all'articolo 94 solamente per la realizzazione di interventi "rilevanti" per la pubblica incolumità, disponendo espressamente (commi 4 e 5 dell'articolo 94 bis) che tale autorizzazione non è invece necessaria per le altre tipologie di lavori da eseguire, in riferimento ai quali le regioni possono istituire controlli successivi con modalità a campione.

La proposta di legge in esame (articoli 3, 4 e 5) ha quindi riscritto completamente gli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 1/2018 i quali, in linea con formulazione del d.p.r. 380/2001 vigente all'epoca di approvazione della attuale disciplina regionale, richiedevano in ogni caso, per iniziare i lavori nelle zone dichiarate sismiche, la preventiva autorizzazione scritta, disciplinandone il relativo procedimento.

Le modifiche apportate prevedono quindi un controllo preventivo alla realizzazione di costruzioni in zona sismica solo in caso di interventi "rilevanti" per la pubblica incolumità; la denuncia dei lavori e relativo deposito dei progetti strutturali (c.d. deposito) presso la struttura tecnica competente con controllo successivo sulla rispondenza dei progetti e delle costruzioni alla normativa tecnica vigente con metodo a campione, per la realizzazione di interventi di minor rilevanza e la mera denuncia dei lavori per iniziare interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità.

La differente disciplina, introdotta dal cd decreto Sblocca Cantieri, in merito al regime autorizzatorio da seguire per la realizzazione di interventi edilizi in zona sismica ha comportato, nelle Marche come nel resto d'Italia, una significativa riduzione delle pratiche sismiche "da autorizzare preventivamente" ai sensi dell'articolo 94 del d.p.r. 380/2001.

Nella nostra regione, in cui l'intero territorio è classificato come zona sismica, infatti, il sistema dei controlli preventivi sui lavori da autorizzare è passato dal 100 per cento delle pratiche edilizie presentate ad una percentuale pari a circa il 10 per cento, in quanto classificabili come interventi "rilevanti" per la pubblica incolumità.

Tale mutato panorama normativo ha spinto il legislatore regionale a rivedere, con questa proposta di legge, anche l'assetto delle competenze delineato dalla l.r. 1/2018.

Come già evidenziato il d.p.r. 380/2001, nella formulazione previgente le modifiche apportate con la legge 55/2019, contemplava (articolo 94), quale regime ordinario per l'esecuzione di interventi edilizi in zona sismica il rilascio di una preventiva autorizzazione scritta da parte del competente ufficio tecnico della Regione.

Di fronte all'inadeguatezza, sotto il profilo organizzativo e strumentale, delle strutture tecniche regionali a garantire un sistema di controlli preventivi in merito a tutte le pratiche sismiche pervenute, il

legislatore marchigiano, in sede di approvazione della l.r. 1/2018, ha ritenuto opportuno trasferire alle amministrazioni comunali, tra l'altro, anche tale funzione autorizzatoria (articolo 2) in modo da evitare un aggravio dei tempi procedurali e dei relativi costi a carico dei cittadini.

La semplificazione sotto il profilo procedurale, operato dal Decreto "Sblocca Cantieri" sopra illustrata, giustifica la scelta compiuta dalla Regione, con la proposta di legge in esame, di riappropriarsi sia della funzione relativa al rilascio della preventiva autorizzazione sismica per gli interventi "rilevanti" per la pubblica incolumità sia del procedimento di deposito del progetto con successivo controllo a campione, richiesto per gli interventi di minor rilevanza, anche al fine di superare le perplessità delle amministrazioni comunali che, a loro volta avevano denunciato, nell'immediatezza della approvazione della l.r. 1/2018, la mancanza di adeguate risorse strumentali e di personale specializzato.

Ciò in considerazione anche del fatto che, nel periodo successivo all'entrata in vigore della l.r. 1 /2018, la Regione ha provveduto ad assumere, nei limiti delle risorse disponibili, alcune figure professionali specializzate da collocare presso gli ex Geni Civili ed ha completato l'attivazione del sistema informativo regionale integrato (denominato DOMUS) diretto a garantire un adeguato supporto tecnologico per la gestione informatizzata dei procedimenti da seguire per la realizzazione di interventi edilizi in zona sismica.

Tale sistema, idoneo ad interconnettere in rete tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'esercizio delle funzioni in esame, potrà senza dubbio fornire un definitivo impulso alla integrazione dei processi gestiti dalla rete stessa ed alla semplificazione e standardizzazione della sua attività, attivando sistemi di presentazione e trattazione in via informatica delle pratiche sismiche.

Si precisa inoltre che, secondo il disposto dell'articolo 8 bis, introdotto dall'articolo 6 della proposta in esame, nell'ambito degli interventi di "minor rilevanza" per la pubblica incolumità, solamente una percentuale pari al 5 per cento o 3 per cento delle denunce presentate nel mese precedente dovrà essere assoggettata a controllo successivo con metodo a campione da parte della struttura tecnica regionale competente.

Sussistono quindi tutte le condizioni che permetteranno all'amministrazione regionale di assicurare il funzionamento della nuova governance del sistema in materia di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica delineato dalla nuova disciplina regionale.

Per completezza, si evidenzia a tale riguardo che, in realtà, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 1/2018, in base al quale: "Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8... si applicano dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 4", a seguito delle diverse scadenze temporali contenute nella l.r. 1/2018, l'esercizio della funzione autorizzatoria sismica da parte dei Comuni marchigiani sarebbe divenuto a tutti gli effetti operativo solamente all'inizio dell'anno 2021.

La proposta di legge si compone di 15 articoli.

L'articolo 1, novellando l'attuale articolo 2, specifica che sono trasferite ai Comuni esclusivamente le funzioni di cui agli articoli 61 (Abitati da consolidare), 69 e 70 del d.p.r. 380/2001, relativi questi ultimi all'accertamento delle violazioni e relativa sospensione dei lavori, e quelle attinenti agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità.

L'articolo 2 elenca le funzioni che, a seguito dell'approvazione di tale novella legislativa, spetteranno alla amministrazione regionale, ivi comprese quella relativa all'autorizzazione preventiva vera e propria per gli interventi "rilevanti" per la pubblica incolumità e quella attinente al procedimento di deposito con successivo controllo a campione per gli interventi di minor rilevanza (articoli 94 e 94bis).

L'articolo 3 ridefinisce l'ambito di applicazione della l.r. 1/2018, adeguandolo alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001 dal c.d. decreto "Sblocca Cantieri".

Gli articoli 4, 5 e 6 recepiscono all'interno dell'ordinamento regionale la nuova disciplina di cui agli articoli 94 e 94 bis del d.p.r. 380/2001 e quindi il differente regime autorizzatorio previsto per gli interventi rilevanti, di minor rilevanza e privi di rilevanza per la pubblica incolumità.

Viene, a tale riguardo, precisato che, per gli interventi di messa in sicurezza con opere non definitive, realizzati in regime di somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) non é necessaria la preventiva autorizzazione sismica di cui all'articolo 94, pur rientrando i lavori da effettuare tra quelli rilevanti per la pubblica incolumità (articolo 8bis, inserito dall'articolo 6)

L'articolo 7 apporta modifiche marginali all'attuale disciplina relativa all'inizio dei lavori.

L'articolo 8 adegua la disciplina regionale vigente in materia di certificato di collaudo statico e di certificato di regolare esecuzione alle modifiche apportate dalla legge 55/2019, specificando che tali adempimenti devono essere effettuati tramite il sistema informativo integrato regionale (DOMUS) e quindi in via telematica, con conseguente snellimento dei relativi procedimenti.

L'articolo 9 disciplina le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 103 del d.p.r. 380/2001 spettanti alle amministrazioni comunali specificando che anche ai fini del rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria per interventi di cui alla Parte I, Titolo IV, Capo II, del d.p.r. 380/2001 deve essere comunque presentato il certificato di collaudo statico o la dichiarazione di regolare esecuzione.

L'articolo 10 adegua la disciplina regionale relativa al contributo per attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli di cui all'articolo 14 della l.r. 1/2018 alle modifiche intervenute a livello statale.

L'articolo 11 inserisce le nuove disposizioni di attuazione della legge, in armonia con le modifiche apportate all' attuale disciplina; l'articolo 12 contiene le nuove disposizioni finanziarie mentre l'articolo 13 detta la disciplina transitoria.

L'articolo 14 dispone l'abrogazione della vigente legge regionale 3 novembre 1984, n. 33, mentre l'articolo 15 apporta modifiche all'allegato 1 alla l.r. 1/2018.